

Allegato " " all'atto rep.

STATUTO
della
"Fondazione VINACCI THINK TANK"
siglabile "VINACCI THINK TANK"

ART. 1 - NOME

E' costituita la "Fondazione VINACCI THINK TANK".

ART. 2 - SEDE

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Genova, Via Ceccardi 4/9A.

Il trasferimento dell'indirizzo all'interno del territorio comunale è deliberato a maggioranza semplice dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può istituire sedi secondarie operative e/o amministrative.

ART.3 - DURATA

La durata della Fondazione è illimitata

ART. 4 - FINALITÀ

La Fondazione persegue esclusivamente finalità Culturali, civiche e di utilità sociale esercitando in via stabile e principale una o più attività di interesse generale, senza scopo di lucro.

ART. 5 - ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

La Fondazione, che sarà in futuro iscritta al Registro Unico Nazionale del terzo Settore (RUNTS), persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:

- a. organizzazione di corsi, formazione ed aggiornamento professionale nei settori dell'economia e dello sviluppo commerciale ed industriale.
- b. attività socio-culturale intese anche come momenti di partecipazione gratuita e di aggregazione di giovani e di comunità locali.
- c. realizzazione di attività di ricerca e di studio nei settori commerciale, industriale tesi alla riqualificazione di siti e di unità produttive.
- d. la valorizzazione della capacità intellettuali degli associati fornendo loro le migliori occasioni e condizioni per manifestare e promuovere i loro progetti.
- e. l'assunzione di rappresentanze o appalti nell'ambito della produzione e della gestione dell'attività di cui sopra.
- f. l'organizzazione di convegni e congressi in tutta Italia al fine di promuovere e divulgare i progetti della Fondazione stessa.

La Fondazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, individuate, con apposito atto deliberativo, dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 6 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio potrà essere incrementato dai beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati destinati all'incremento del patrimonio medesimo per il raggiungimento dei fini istituzionali, dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione espressamente destinati a fondo di dotazione.

ART. 7 - FONDO DI GESTIONE

Costituiscono mezzi diretti alla realizzazione degli scopi della Fondazione e al fabbisogno delle necessità gestionali, purché non destinati all'incremento del patrimonio:

- le rendite del patrimonio;
- i contributi e i finanziamenti di privati
- le elargizioni di enti e privati;
- le entrate derivanti da iniziative promosse dalla Fondazione e da quelle derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale;
- proventi da convegni e congressi e da raccolta fondi effettuata anche in forma organizzata e continuativa;
- i contributi dello Stato, di enti pubblici, di società private o di privati;
- i contributi di organismi europei e internazionali;

- le donazioni, le oblazioni o i lasciti in natura o in denaro ed ogni altro eventuale introito non espressamente destinato all'aumento del patrimonio;
- i rimborsi, i corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzione o in accreditamento, e non solo, per l'esercizio delle attività istituzionali;
- qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;
- ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale.

ART. 8 - FONDO NON VINCOLATO

È facoltà dei membri effettuare un versamento in un fondo non vincolato distinto dal patrimonio, concordando le modalità di una eventuale restituzione.

Il capitale versato con questa modalità non potrà essere rivalutato ed è infruttifero di interessi.

ART. 9 - ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

La Fondazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o a incremento del patrimonio.

Non potrà essere effettuata in alcun caso la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le ipotesi previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART.10 ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- a. il Consiglio di Amministrazione
- b. il Comitato Esecutivo
- c. l'Organo di Controllo
- d. l'Organo di Revisione

Tutte le cariche durano quattro anni e i loro componenti possono essere rinnovati.

ART. 11 - CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 3 (tre) a n. 5 (cinque) membri.

La carica di amministratore è subordinata alla preventiva verifica del possesso di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, fermi restando i requisiti previsti dall'art. 2382 Codice civile.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

ART. 12 - CONVOCAZIONE E QUORUM

Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente di norma almeno una volta al bimestre ovvero su richiesta motivata di almeno la metà più uno dei consiglieri.

La convocazione è fatta almeno otto giorni prima della riunione attraverso posta elettronica o mezzi digitali che possano comprovare l'avvenuta ricezione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

In caso di comprovata urgenza la convocazione potrà essere effettuata almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per la riunione attraverso mezzi adeguati a comunicare l'ordine del giorno.

In mancanza di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano intervenuti tutti gli amministratori.

Le adunanze sono valide quando vi intervengano almeno la metà più uno dei consiglieri in carica.

Le votazioni sono palesi.

Per modificare lo Statuto o decidere l'estinzione della Fondazione, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.

I verbali delle riunioni fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario. Le copie e gli estratti sono raccolti in ordine cronologico su apposito registro.

Il Presidente ha la facoltà di invitare ai lavori del Consiglio anche persone che non ne facciano parte, in qualità di relatori o uditori o esperti o chiunque ritenga utile per gli argomenti trattati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario verbalizzante anche esterno al Consiglio. Il Segretario verbalizzante non ha diritto né di parola né di voto.

ART. 13 - POTERI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

ART.14 - IL PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione:

- a) ha la legale rappresentanza della Fondazione;
- b) ha il potere di rappresentare la Fondazione davanti a terzi e in giudizio, nonché quello di firmare nel nome della Fondazione;
- c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- d) vigila affinché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- e) è custode del patrimonio della Fondazione e dei mezzi di esercizio;
- f) assume tutte le funzioni relative agli adempimenti propri del datore di lavoro;
- g) gestisce l'ordinaria amministrazione della fondazione sulla base delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione, al quale comunque riferisce circa l'attività compiuta,
- h) in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, convocando tempestivamente il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato;
- i) cura l'esecuzione delle deliberazioni e sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione.

Con formale e circostanziata delibera del Consiglio di Amministrazione i poteri elencati al primo comma possono essere delegati, in tutto o in parte, ad un singolo componente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente se nominato.

4. Qualora venga meno per qualsiasi motivo il Presidente, tutte le cariche della Fondazione vanno rinnovate e nel frattempo, il Vicepresidente assume le funzioni del Presidente fino all'insediamento dei nuovi organi.

ART. 15 - SEGRETARIO

Segretario può essere nominato un membro del Consiglio di Amministrazione oppure un esterno.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante nelle adunanze del Consiglio di Amministrazione; coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie e opportune per il funzionamento dell'amministrazione della Fondazione.

Al segretario può essere rilasciata delega per la gestione, per i pagamenti e per le riscossioni.

Su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione stabilisce il compenso assegnato al Segretario, separato da quello relativo ad altre eventuali funzioni svolte. Nel caso in cui il Segretario sia un soggetto estraneo alla Fondazione, il Consiglio d'Amministrazione ne determina il compenso all'atto della nomina.

ART. 16 - COMITATI

Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga, può nominare un Comitato Scientifico per lo studio di tematiche specialistiche ed un Comitato di indirizzo che determina l'orientamento sociale della Fondazione.

Il Comitato è designato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da un numero di Associati deciso dal Consiglio stesso.

Il coordinamento dei lavori del Comitato è affidato al Consigliere scelto dal Presidente della Fondazione.

Il Comitato è presieduto dal Consigliere scelto ed è validamente costituito con la presenza fisica o a mezzo videoconferenza della maggioranza dei componenti.

Le adunanze del Comitato sono convocate dal Consigliere scelto ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario od opportuno, o comunque su richiesta di due suoi componenti.

Il Comitato relaziona in forma scritta e con cadenza periodica al Consiglio di Amministrazione in ordine alle attività attuate e ai risultati conseguiti.

I componenti del Comitato formato da 3 (tre) a 7 (sette) membri, durano in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione, salva diversa indicazione. Il Comitato può tuttavia essere sciolto anticipatamente dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera che ne indichi le motivazioni.

Il Presidente della Fondazione o il membro del Consiglio da lui designato, è membro di diritto dei Comitati istituiti.

I Presidenti dei Comitati Istituiti sono membri di diritto degli altri Comitati istituiti.

ART. 17 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo amministrativo provvede alla nomina di un organo di controllo monocratico. Al componente dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 Codice Civile. Egli deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, Codice Civile. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, il soggetto dovrà essere nominato tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 - ESERCIZIO DELLA FONDAZIONE E BILANCIO

L'esercizio va dall'1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

La Fondazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione redige e approva, previo parere favorevole del sindaco/revisore, il Bilancio dell'esercizio, corredato della relazione dell'attività svolta durante l'esercizio e documentando nella relazione di missione il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

ART. 19 - BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 D. Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e attua tutti gli adempimenti necessari.

ART. 20 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Nel caso della estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, a favore di Enti del Terzo Settore, con le modalità previste dalla Legge.

ART. 21 - NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si farà riferimento alle norme del Codice civile e delle Leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 2017.

Roma,